

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELL'INSUBRIA E L'ENTE ASST DEI SETTE LAGHI PER LE PRESTAZIONI RIFERITE AL PIANO REGIONALE DI ATTIVITA' PER IL CONTRASTO DEI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE (DNA) AI SENSI DELLA DGR N.XI/7357/2022.**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute ATS dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA 03510140126, nella persona del Direttore Generale, Dott. Salvatore Gioia, nato a Siderno (RC) il 07/12/1966, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto erogatore Ente "ASST DEI SETTE LAGHI" con sede legale nel Comune di VARESE in Viale Luigi Borri n. 57 CF 03510050127 / P.IVA 03510050127, nella persona Dott. GIUSEPPE MICALE nato/a a MILAZZO (ME) il 26/09/1962 C.F. MCLGPP62P26F206G, in qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

**Premesso che:**

- con DGR n. XI/7357/2022 recante "Piano Regionale Biennale di attività per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) ai sensi dell'intesa del 21 Giugno 2022 (Rep. Atti N. 122 /CSR)" si è preso atto dell'approvazione da parte del Ministero della Salute del piano biennale di attività per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione presentato da Regione Lombardia e del conseguente avvio della fase attuativa;

- con Decreto della D.G. Welfare n. 9412 del 23.06.2023 sono state assegnate ad ATS Insubria le risorse, suddivise per annualità, per l'attuazione del piano biennale di cui alla D.G.R. XI/7357/2022 per un totale complessivo di € 610.934,00 e declinate le modalità del finanziamento;

- con deliberazione n. 612 del 28.09.2023, ATS Insubria ha assegnato le risorse di cui al predetto Decreto n. 9412 del 23.06.2023 agli Enti individuati a seguito di specifico avviso pubblico di manifestazione d'interesse ed in relazione ai progetti presentati, relativi al piano biennale di attività per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA);

- a seguito della Deliberazione di ATS Insubria soprarichiamata è stato stipulato fra ATS Insubria e l'Ente ASST DEI SETTE LAGHI, in data 26/10/2023 un accordo contrattuale, registro atti n. 866 per la regolamentazione dei rapporti giuridico economici volti all'attuazione del Progetto "AMBULATORIO MULTIDISCIPLINARE PER SCREENING, DIAGNOSI PRECOCE E TRATTAMENTO DEI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE NELL'ETA' DI TRANSIZIONE VS ETA' ADULTA DI ASST SETTE LAGHI", nell'ambito delle attività a favore dei soggetti che presentano disturbi della nutrizione e dall'alimentazione (DNA) ai sensi della DGR n. XI/7357/2022;

- la Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con atto repertorio n. 180/CSR del 3 ottobre 2024, ha sancito l'intesa per l'anno 2024 di riparto del "Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione" e sulle procedure per la rendicontazione;

- Regione Lombardia con nota prot. n. G1.2024.0037469 del 04.10.2024, in atti ATS prot. n. 108399 del 4.10.2024 ha trasmesso la predetta Intesa,

disponendo che gli Enti sottoscrittori degli accordi possono avvalersi della residua disponibilità economica dei Piani Biennali di cui alla DGR 7357/2022, Decreto 9412 del 23 giugno 2022 (prima annualità) e Decreto 1926 del 1 febbraio 2024 (seconda annualità), fino al 30 giugno 2025;

- nella medesima nota viene data disposizione alle ATS di completare il trasferimento delle risorse relative ai suddetti fondi 2022-2023 per l'attuazione dei suddetti piani;

- Con deliberazione n. 725 del 13/11/2024 si è disposto di sottoscrivere un nuovo accordo contrattuale, per adeguare gli accordi originari sottoscritti con gli Enti, al fine di recepire le nuove disposizioni regionali soprariportate;

- l'articolo 10 comma 2 dell'accordo contrattuale sottoscritto in data 26/10/2023 prevede In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto che lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato;

#### **Tutto ciò premesso**

fatte salve le premesse, gli atti e i documenti richiamati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo

#### **si conviene e si stipula**

#### **Articolo 1- oggetto**

**1.** L'Ente nell'ambito della realizzazione del Piano Biennale di attività per il contrasto dei disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione, si impegna a proseguire le azioni descritte nel Progetto presentato ad ATS sulla base della Deliberazione n. 460 del 25.07.2023 e successivamente approvato dalla Commissione valutatrice all'uopo costituita, di cui alla Deliberazione n. 612 del

22/06/2023, formalizzate nell'accordo contrattuale stipulato in data

26/10/2023, registro atti n. 866.

**2.** L'accordo contrattuale stipulato in data 26/10/2023, registro atti n. 866 viene modificato nelle seguenti parti:

- la validità dell'accordo viene estesa al 30/06/2025, pertanto l'Ente Gestore potrà proseguire le attività progettuali avvalendosi della residua disponibilità economica assegnata sulla base delle risorse previste nel "Piano biennale regionale di attività per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione" in attuazione della DGR XI/7357 (Decreto n. 9412 del 23.06.2023 e Decreto n. 1926 del 01.02.2024) fino al 30 giugno 2025;

- la seconda annualità del finanziamento, pari al 40% dell'importo complessivo di cui all'art. 4 dell'accordo contrattuale "Finanziamento e modalità di fatturazione", come da disposizioni di cui alla nota regionale prot. n. G1.2024.0037469 del 04.10.2024, verrà trasferita all'Ente a seguito della sottoscrizione del presente accordo;

**3.** L'Ente dovrà rendicontare le attività svolte mediante periodiche relazioni di avanzamento progettuale che dettagliino i costi sostenuti per:

- Personale (contratti per le figure professionali componenti l'equipe multidisciplinare);
- Beni (dotazione informatica e telefonica e materiale cancelleria);
- Servizi (formazione ed eventi e realizzazione servizi web);

secondo il seguente nuovo cronoprogramma:

- rendicontazione al 28.02.2025 da far pervenire entro il 15.03.2025;
- rendicontazione al 30.06.2025 da far pervenire entro il 15.07.2025.

### **Articolo 3 – Efficacia**

1. Il presente accordo ha effetto dalla data di sottoscrizione e sostituisce integralmente, per quanto novato, l'accordo contrattuale originario sottoscritto in data 26/10/2023 registro atti n. 866

#### **Articolo 4 – Condizioni di modifica e di risoluzione**

1. Qualsiasi modifica che le Parti concorderanno di apportare al testo del presente accordo contrattuale dovrà essere preventivamente concordata ed approvata per iscritto da entrambe le Parti, costituendone atto aggiuntivo;

2. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione dell'accordo contrattuale, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.

#### **Articolo 5 Rendicontazione finale**

Nel caso in cui la rendicontazione finale delle attività progettuali svolte detaglierà costi sostenuti in misura inferiore rispetto agli importi liquidati e trasferiti all'Ente, quest'ultimo si impegna a restituire le somme non rendicontate e pertanto indebitamente percepite.

#### **Articolo 6 – Controversie**

Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto, esperito un tentativo di risoluzione della controversia in via amichevole, è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

#### **Articolo 7 - imposta di bollo**

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto erogatore

**Art. 8 Norma di rinvio e adeguamento**

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento alle regole di negoziazione approvate dalla Giunta Regionale e al contratto sottoscritto in data 26/10/2023, registro atti n. 866

2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente accordo, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.

3. In tali casi il soggetto erogatore ha facoltà, di recedere dall'accordo contrattuale, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.

4. L'accordo contrattuale si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS dalla necessità del soggetto erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula.

=.=.=.=

Previa lettura il presente accordo contrattuale, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto con firma digitale.

ATS dell'Insubria

ASST DEI SETTE LAGHI

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

Dott. Salvatore Gioia

Dott. GIUSEPPE MICALE

=.=.=.=

**Art. 9 Approvazione specifica**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente l'art. 5 e l'art. 6.

ATS dell'Insubria

ASST DEI SETTE LAGHI

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

Dott. Salvatore Gioia

Dott. GIUSEPPE MICALE

=.=.=.=

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, di euro 32, pari a n. 2 marche da bollo da 16 € cad., assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 1700/2016 del 11/01/2016.